

PD4000118145

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

PICK-UP

WAIT

MAIL


(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



000078590100

*Amend
Tlews*

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

2006 DEC 15 AM 10:59

FILED

12/18/06--01004--013 **35.00

COVER LETTER

TO: Amendment Section
Division of Corporations

NAME OF CORPORATION: MERLIN SHIPPING LINE CO.

DOCUMENT NUMBER: P04000118145

The enclosed *Articles of Amendment* and fee are submitted for filing.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

PAUL DI CIERI-CAMBON

(Name of Contact Person)

Florida Public Notary

(Firm/ Company)

15127 NE 24TH STREET, PMB 338

(Address)

REDMOND, WA 98052

(City/ State and Zip Code)

For further information concerning this matter, please call:

PAUL DI CIERI-CAMBON

(Name of Contact Person)

at (561) 602-6600

(Area Code & Daytime Telephone Number)

Enclosed is a check for the following amount:

\$35 Filing Fee

\$43.75 Filing Fee &
Certificate of Status

\$43.75 Filing Fee &
Certified Copy
(Additional copy is
enclosed)

\$52.50 Filing Fee
Certificate of Status
Certified Copy
(Additional Copy
is enclosed)

Mailing Address

Amendment Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Street Address

Amendment Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

Wednesday, December 13, 2006

Department of State
Division of Corporations
Amendments Section

Dear Sirs:

We kindly ask you to be kind enough to accept the enclosed Amendment to Articles of Incorporation and its 9-pages attachment in Italian language for filing. Italian authorities require for this procedure to be done when transferring the principal address of the company there. Said attachment was provided to us by an Italian lawyer for the purpose of making possible said transfer of company seat.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gillian Beach Di Cieri". The signature is written in a cursive style with a large initial "G".

By MERLIN SHIPPING LINE
Gillian Beach Di Cieri

FILED
2006 DEC 15 AM 10:59
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Articles of Amendment

to

Articles of Incorporation

of

MERLIN SHIPPING LINE CO.

Document# P04000118145
(hereafter "The Company")

Articles of Incorporations of the above For-Profit Florida corporation are hereby amended pursuant to the provisions of section 607.1006 and/or 607.1001 of the Florida Statutes:

FIRST: Transfer of principal address of the company

- (1) The company hereby transfers its principal address and operations to Via Marco Polo 81/I, Bientina (Pisa) Italy.
- (2) The company will file the relative certificate of conversion to "Other Business Entities" as soon as incorporation and registration proceedings with local Italian authorities have been completed.
- (3) The company hereby attaches an Italian translation of the intended Articles of Formation in the country of destination, as required by the laws governing such country.

SECOND: Objects of the Company

(1) The Company manages and administers a group of companies and affiliated companies, which are active in design, development, manufacture and sales, in industrial plant construction, as well as in the trade and services business sectors.

(2) The Company can also itself be active in the aforementioned business sectors. It is entitled to undertake all business transactions and measures which are directly or indirectly connected with the business activities of the Company or which facilitate the same. To this extent, it may also form, acquire or hold shares in other companies. It is authorized to bring companies in which it holds shares together under unified control, or to limit itself to the administration of such companies.

THIRD: Stock Capital, Shares and Bonds

(1) The subscribed capital of the company is Euros 500,000.00 (in words: five hundred thousand Euros and/00 cents). It is divided into 50,000 authorized common shares with a per-share value of €10.00 each.

(2) The subscribed capital is only given insofar as:

- a) the holders or creditors of conversion rights or warrants exercise the conversion or option rights attached to the convertible or warrant bonds issued by the company or companies in which it holds a direct or indirect majority interest.
- b) the holders or creditors who are obliged to convert the convertible bonds (if any) issued by

the Company or companies in which it holds a direct or indirect majority interest. New shares, when issued, are entitled to dividend from the beginning of the financial year in which they are created by the exercise of rights of conversion or warrant, or by the fulfillment of conversion obligations.

(3) All shares of a class must have preferences, limitations, and relative rights identical with those of other shares of the same class except to the extent otherwise permitted by s. 607.0601, s. 607.0602 or s. 607.0624. of the Florida Statutes.

FOURTH: Bonds and Profit-sharing Rights

(1) The Board of Directors can resolve to issue both registered bonds and bonds payable to order, as well as those made out to the holder provided State approval is obtained, with or without physical security.

(2) The Board of Directors shall determine the nominal value of bonds, the rate of interest, and other details concerning their issue, termination and redemption.

FIFTH: Form of Shares and Bonds, etc.

(1) the wording and the form of shares and bonds, as well as that of interim certificates and dividend, interest and renewal coupons, shall be determined by the Board of Directors. Such decisions shall require the approval of the Supervisory Board.

(2) Global certificates representing several shares can be issued. Shareholders are not entitled to have their shares individually vested.

SIXTH: Board of Directors

(1) A Board of Directors must consist of one or more individuals, with the number specified in or fixed in accordance with the articles of incorporation or bylaws, as per c. 607.0803 of the Florida statutes.

(2) The number of directors may be increased or decreased from time to time by amendment to, or in the manner provided in, the articles of incorporation or the bylaws.

(3) Resolutions taken by the Board of Directors may be passed by a simple majority of the votes cast, insofar as the Florida Statutes do not stipulate a larger majority. If the Board of Directors has an appointed Chairman, he or she shall have the casting vote in the event of an equality of votes.

SEVENTH: Representation of the Company

The Company can be legally and solely represented by **Paul Di Cieri-Cambon**, an American citizen born in Montevideo on April 4th, 1970 and domiciled in 15127 NE 24th Street, PMB# 338, Redmond, WA 98052. **Paul Di Cieri-Cambon** is the current President of the Board of Directors and may solely represent the company in acts of both ordinary and extraordinary administration.

EIGHTH: Sole Owner / Shareholder

The sole shareholder of the Company as of today is **T.F. GREEN EUROPE LIMITED**, a Limited company incorporated under the laws of England and Wales.

NINETH: Financial Year

The financial year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December.

TENTH: Appropriation of Annual Surplus and Balance-Sheet Profit

(1) Once the annual financial statements have been received, the Board of Directors shall be entitled to appropriate more than half, but not more than two-thirds, of the annual surplus to optional reserves, insofar as this action is permissible by law and the Florida statutes.

(2) The General Meeting may resolve on any lawfully permissible appropriation of the balance-sheet profit.

(3) The dividends for shareholders shall be determined according to the proportion of contributions made to the capital, and, in the case of contributions made in the course of the financial year, according to the proportion of time elapsed since such contributions were made.


(4) In the event of a capital increase, a different entitlement to share in profits can be stipulated for new shares.

The effective date of these Articles of Amendment to Articles of Incorporation of MERLIN SHIPPING LINE CO. is December 12th, 2006.

These Articles of Amendment to Articles of Incorporation of MERLIN SHIPPING LINE CO. were adopted by the Board of Directors without shareholder action and shareholder action was not required.



By MERLIN SHIPPING LINE CO.
Gillian Beach Cieri
Chairman of the Board of Directors



STATUTO

T.F.GREENALPINA SpA

(ovvero MERLIN SHIPPING LINE CO.)

Forma giuridica precedente: FLORIDA CORPORATION

Forma giuridica adottata: SOCIETÀ PER AZIONI ITALIANA

Sede legale: BIENTINA,(PISA) VIA MARCO POLO 81/A

BOZZA DI STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata :

"T.F. GREEN ALPINA S.P.A."

ARTICOLO 2

Oggetto

La società per oggetto:

- la rappresentanza ed il commercio di petliami, di prodotti chimici ed affini;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in proprio, per conto terzi ed a mezzo di terzi.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società od imprese e consorzi costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso con quello della società, con esclusione, per l'attività di assunzione di partecipazioni, di operazioni nei confronti del pubblico, nonché delle operazioni di cui alle leggi 1/81, 197/81, D.Lgs 385/83 e D.Lgs. 58/88. La società potrà inoltre, prestare fidejussioni avalli, ed ogni altra garanzia anche di natura reale anche per debiti di terzi. Dette attività potranno essere svolte sia in conto proprio che per conto di terzi.

La società può, altresì, procedere all'affitto dell'azienda o dei singoli stabilimenti o rami di essa, sotto l'osservanza degli artt.2561, 2562 e 1615 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 3

Sede

La sede legale della società è in Bientina,(Pisa).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, uffici, stabilimenti, laboratori, recapiti ed unità locali di qualsiasi genere in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 4

Durata

La durata della società è illimitata.

ARTICOLO 5 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 600.000,00 (chiusocentomila quattro virgola zero zero) ed è diviso in n.50.000 (chiusocentamila) azioni del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il capitale sociale è stato interamente versato in denaro.

La società può avvalersi della facoltà di non emettere i relativi titoli; la qualità di socio è provata da 1'iscrizione nel libro soci ed i diritti reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro soci. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento della 1'iscrizione nel libro dei soci.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci i finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ARTICOLO 7 Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nel rispetto delle competenze e dei limiti di legge

ARTICOLO 8

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss.cc. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 9

Prelazione

Le azioni sono trasferibili per atto fra vivi o per causa di morte. In ogni caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi a titolo oneroso, sia ai soci che a terzi, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. A tal fine il socio o i soci che intendano trasferire le azioni, devono fare offerta scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, informandone contemporaneamente l'organo amministrativo, indicando il corrispettivo proposto e le condizioni di pagamento e le esatte generalità dell'eventuale terzo potenziale acquirente. Gli altri soci devono, a pena di decadenza, dichiarare nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta se intendono esercitare il diritto di prelazione al prezzo ed alle condizioni dell'offerta, obbligandosi ad acquistare "prò-quota" anche le azioni per le quali gli altri soci non dovessero esercitare il diritto di prelazione. Le eventuali azioni offerte, che non avessero trovato collocamento presso i soci, potranno essere dal loro proprietario alienate a terzi purché a condizioni identiche a quelle offerte ai soci stessi. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo di cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, tramite la lezione giurata di stima di un esperto-arbitratore nominato dal presidente del tribunale della sede su istanza di una delle parti; nella valutazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività e del valore dell'avviamento (determinato in base al metodo reddituale attualizzando i sovrainditi su un arco temporale adeguato al tipo di azienda ed al settore). L'arbitratore dovrà eseguire la sua determinazione entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. Il diritto di prelazione è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengono a favore del coniuge, dei parenti entro il primo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed eccetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fi-duo l'ente senza sostituzione della società fiduciaria.

ARTICOLO 10

Morte del socio. In caso di morte di un socio:

- a) nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art.2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari;
- b) qualora gli eredi o legatari non siano il coniuge ed i parenti entro il primo grado gli stessi saranno obbligati ad offrire la quota in prelazione agli altri soci entro 60 giorni dal decesso ad un prezzo determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota del socio recedente.

ARTICOLO 11

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al 1'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti e.s., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater e.s.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore di liquidazione da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo e.s.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate.

Le azioni inoptrate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo e.s.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 comma secondo, terzo e quarto e.s.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 12

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2382 e.s., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione ad altre attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo e.s.

ARTICOLO 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad esso riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina del sindaco e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori, del sindaco e dell'eventuale revisore contabile;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 15

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 28 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 16

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centovantiquattro giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- la materia all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

ARTICOLO 17

ASSEMBLEE DI SECONDA CONVOCAZIONE

Ne l'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

ARTICOLO 18

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 19

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita in presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza del capitale

sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 20

Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

L'assemblea straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 21

Norme per il computo del quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione o in caso di mancata emissione dei titoli azionari risultino iscritti nel libro soci. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ARTICOLO 22

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 23

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare. Qualora la società abbia emesso i titoli azionari, i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o ai fini di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Ai sensi dell'art. 2370, terzo comma s.e., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. In caso di mancata emissione dei titoli azionari possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

ARTICOLO 24

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società controllate.

ARTICOLO 25

Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione. L'assemblea è presieduta da l'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza della persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le

modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) l'elenco dei presenti;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante delegato); e) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante delegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, le sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 28

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 27 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 28

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale e avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 29

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, per l'attuazione dell'oggetto sociale, ha le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria esclusi quelli che la legge (o il presente statuto) riservano espressamente all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

ARTICOLO 30

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 e. s. salvo espressa autorizzazione dell'assemblea.

Tale divieto non si applica alle società che appartengono allo stesso gruppo di cui eventualmente facesse parte la società "UNIBLUE ITALIA S.P.A."

ARTICOLO 31

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a quindici membri.

L'amministrazione della società può essere affidata anche ai non soci.

ARTICOLO 32

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

ARTICOLO 33

Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima edunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ed eventualmente uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dall'eventuale vice presidente.

ARTICOLO 34 Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 e.s., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

La carica di amministratore delegato è cumulabile con quella di presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da due amministratori è possibile la nomina di consiglieri delegati, ma il consiglio decade nel caso di disaccordo per la revoca del consigliere delegato; il consiglio decade anche in caso di disaccordo tra i due consiglieri.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto e.s. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni trimestre.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Potranno altresì essere nominati tra i membri del consiglio di amministrazione uno o più amministratori delegati ai sensi dell'art.2381 e.s. da indicare espressamente in tutti gli atti

- e qualora i nominati stessi si dichiarino esperti, con l'appellativo di "amministratori delegati tecnici"; esperti in particolare in specifiche funzioni tecniche di controllo, nell'esecuzione, nella sottoscrizione di formalità, di denuncia e di moduli presso enti, uffici fiscali, istituti previdenziali e simili; nel settore vendite ed acquisti, nel controllo dei tempi e metodi di lavoro, nel controllo del personale e della sicurezza degli impianti e dei cantieri; nel settore dell'autotrasporto merci, nel controllo dei metodi di esecuzione dei lavori, nel controllo del rispetto delle norme antinquinamento.

Agli amministratori delegati tecnici nominati è affidata la direzione e la sorveglianza di tutte le attività commesse ai settori di loro competenza, per i quali sono responsabili a tutti gli effetti.

ARTICOLO 35

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da due dei consiglieri di amministrazione. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica (purché ne sia documentata l'avvenuta ricezione). Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dialocati in più luoghi audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; e) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli avvenimenti della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal l'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 36 Rappresentanza sociale

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e conseguentemente la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-presidente eventualmente nominato congiuntamente o/o disgiuntamente tra loro a seconda di quanto stabilito dall'assemblea nell'atto della nomina; potrà, altresì, essere attribuita a tutti o ad alcuni dei componenti del consiglio di amministrazione, con le modalità determinate dall'assemblea in sede di nomina. Per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto, vendita, permuta, locazione beni immobili, aziende e partecipazioni sociali;
- stipule di mutui ipotecari;
- consentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecari in genere;
- rinunciare ad ipoteche legali;
- rilasciare garanzie reali

occorre la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del Vice Presidente del consiglio di amministrazione eventualmente nominato o di un altro membro del consiglio di amministrazione.

Il rappresentante legale della società ha facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza legale è devoluta anche al comitato esecutivo, agli amministratori delegati nei limiti della delega ed ai direttori, qualora nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti con l'atto di nomina.

ARTICOLO 37

Ramuneratione degli amministratori

All'amministratore unico e ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso in misura fissa o/o percentuale determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'assemblea può determinare l'importo dei compensi spettante a tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori unitamente al compenso, può altresì essere attribuito una indennità per cessazione del rapporto di collaborazione per la quale si potrà provvedere o mediante accantonamenti annuali, nella misura determinata dall'assemblea o mediante la stipula di apposita polizze assicurative.

ARTICOLO 38

Collegio sindacale - Revisione contabile

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

All'atto della nomina, l'assemblea nomina anche il presidente. Il funzionamento del collegio sindacale è determinato dalla legge. Il compenso annuale dei sindaci è determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Nei casi in cui la legge lo consente il controllo contabile sarà esercitato dal collegio sindacale; ove ciò non sia consentito il controllo contabile sarà affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina sarà di competenza dell'assemblea ordinaria che determinerà anche il compenso. L'incarico avrà la durata di tre esercizi. I sindaci sono rieleggibili.

ARTICOLO 39

Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ARTICOLO 40

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo

deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro veniri censi. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata

da l'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando :

- a) il numero dei liquidatori ;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; e) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 41

Clausole compromissorie

Tutte le controversie compromissibili che dovessero insorgere tra la società e uno o più soci o tra soci ovvero promosse da amministratori, sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti, saranno devolute alla decisione di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale medesima. Il procedimento sarà regolato dagli artt.34-37 del D.Lgs 5/2003 e, per quanto non contrastante con esso, dal suddetto regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro deciderà secondo diritto procedendo secondo le norme del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato sarà presso la Camera di Commercio di Pisa

ARTICOLO 42

Disposizioni generali

Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile italiano ed alle altre leggi vigenti in materia, nonché ai articoli 43 CE e 48 CE.

ARTICOLO 43

Legge applicabile

Al presente statuto si applica la legge italiana.